

Roma, 16 giugno 2025

Alla c.a. ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti

pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Osservazioni alle Consultazioni su “Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del d.l. 201/2011” e “Aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011”

Spettabile Autorità,

la scrivente Federconsumatori - APS, in qualità di associazione rappresentativa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, trasmette di seguito le proprie osservazioni alle Consultazioni relative alle delibere n. 74/2025 e n. 75/2025.

Le osservazioni proposte fanno seguito a quanto illustrato nel corso dell’ audizione tenutasi in data 30 maggio 2025 ed esposto dall’Avv. Felice Petillo in rappresentanza della scrivente, concetti ai quali ci rifacciamo integralmente, inviando le integrazioni che trovate esplicitate nelle successive pagine.

Ringraziando per l’attenzione riservata, si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Distinti saluti.

Vice Presidente Federconsumatori APS

Giovanna Capuzzo


Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Misura 46	-1. Nell'ambito delle procedure di rilascio dei Pareri sugli aggiornamenti/revisioni del PEF e del PFR e rilascio dei pareri sugli adeguamenti annuali dei livelli tariffari, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro i termini ivi previsti, la seguente documentazione:	- 1. Nell'ambito dei procedimenti di approvazione, aggiornamento o revisione del PEF di cui alla Misura 6 e alla Misura 7, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità ed alle Associazioni dei Consumatori iscritte nel C.N.C.U. e rivolte alle loro articolazioni territoriali interessate dalla tratta autostradale , entro i termini ivi previsti, la seguente documentazione:	<p>- In linea con gli indirizzi comunitari contenuti già nel "Libro verde sulla revisione dell'acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 61 del 15.03.06) nonché nella Risoluzione del Consiglio del 31 maggio 2007 e nella Comunicazione della Commissione al Consiglio al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 13 marzo 2007, che già si ponevano l'obiettivo di assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori anche migliorando la consultazione e la rappresentanza per il tramite delle associazioni rappresentative degli interessi degli stessi, <u>si richiede la previsione di un coinvolgimento delle associazioni dei consumatori rappresentative presenti sul territorio nel monitoraggio del servizio.</u></p> <p>Si segnala come analoghe disposizioni siano state già previste dai medesimi atti emanati dall'autorità relativamente alla disciplina del settore ferroviario, quale in particolare Delibera ART n.</p>

			49 del 2015 Misure n. 17 e n. 19, Delibera ART n. 16 del 2018 Misura n. 1 e successive, Delibera ART n. 154 del 2019 Misura n. 27.
Misura 47	Nell'ambito delle procedure di rilascio dei pareri sugli adeguamenti annuali dei livelli tariffari, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro i termini ivi previsti, la seguente documentazione:	1. Nell'ambito del procedimento di adeguamento annuale dei livelli tariffari di cui alla Misura 8, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità ed alle Associazioni dei Consumatori iscritte nel C.N.C.U. e rivolte alle loro articolazioni territoriali interessate dalla tratta autostradale , entro i termini ivi previsti, la seguente documentazione:	Si rinvia ai motivi sopra indicati
			Si segnala per il resto il vivo apprezzamento del lavoro svolto e dell'impianto regolatorio teso a conciliare le esigenze di gestione imprenditoriale con l'efficienza, il contenimento dei costi di gestione e la qualità del servizio. Pur tuttavia va segnalata la grande difficoltà ed il grande ritardo con cui si procede all'effettiva implementazione delle disposizioni in esame, in parte già previste nei precedenti atti emanati dall'autorità e nelle precedenti norme e concessioni. Pertanto per un'effettiva trasparenza ed un effettivo coinvolgimento degli utenti diviene necessario prevedere un coinvolgimento le rispetto dei parametri di efficienza e qualità imposti che sia aperto ai consumatori, per il tramite delle loro associazioni, che permette così una ancora maggiore trasparenza e soprattutto conoscenza dei diritti dei consumatori, del loro effettivo impiego negli atti concessori e del loro

			rispetto nel corso della concessione.
--	--	--	---------------------------------------